

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA - Milano**

Ricorso per motivi aggiunti – r.g. 819/2018 proposto

da **MARZIA BOTTOLI**, nata ad Induno Olona, il 25.8.1956, c.f. BTT MRZ 56M65 E299R, residente in Varese, Piazza Montegrappa n. 4,
VERDIANA GIUDICI, nata a Tradate, il 22.10.1976, c.f. GDC VDN 76R62 L319Q, residente in Germignaga, Via G. Puccini n. 1/A,
FEDERICO GIOVANNI GIUDICI, nato a Tradate, il 23.8.1981, c.f. GDC FRC 81M23 L319V, residente in Binago, Via della Cappelletta n. 60, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Bonomi (C.F. BNMLGU61L29L682D, indirizzo PEC: luigi.bonomi@varese.pecavvocati.it, fax: 0332.280208) del Foro di Varese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Varese, Via Magenta, n. 14, giusta delega posta in calce al presente ricorso.

Si chiede che tutte le informazioni e/o comunicazioni siano inoltrate all'indirizzo PEC: luigi.bonomi@varese.pecavvocati.it ovvero al seguente numero di telefax: 0332/280208

contro

- il **COMUNE di INDUNO OLONA**, in persona del Sindaco *pro tempore*

con notifica a

- **LERETI s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Varese, Via P. Stazzi, n. 2
- **ACINQUE S.p.A. (già A.SPE.M s.p.a)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede Monza, via Canova n. 3

per l'annullamento

- della deliberazione n. 76, del 24.4.2018 (**doc. 1**), emessa dalla Giunta Comunale di Induno Olona, mai notificata ai ricorrenti ed acquisita tramite accesso agli atti, avvenuto in data 7.12.2022 (**doc. 2**) per la revoca di vantaggio economico del Ristorante Grotte di Valganna;
- di tutti gli atti precedenti, connessi e consequenziali

nonché per la richiesta di risarcimento danni

patiti e patiendi ai sensi dell'art. 34 c.p.a.

ovvero, **in subordine**,

per la condanna della P.A. resistente alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies*, l. 241/1990

FATTO

Nel gennaio 2018 i ricorrenti ricevevano la notifica di due provvedimenti emessi dal Comune di Induno Olona (**docc. 3 e 4**). Il primo, concernente la comunicazione di avvio del procedimento “*per la revoca di un vantaggio economico del Ristorante Grotte di Valganna*”, disponeva, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* l. 241/1990, la revoca di ogni vantaggio economico “*costituito da obbligazione assunta dall'Ente comunale con la sottoscrizione della convenzione, allegata alla deliberazione CC n. 116 del 18 novembre 2003 (recte n. 20/2003) di cui in premessa, di impegno al mantenimento della fornitura dell'acqua potabile esistente ovvero quella derivata dalle Sorgenti Ponti a favore di terzi nominati, ovvero il venir meno di ogni interesse pubblico*”

nell'utilizzo delle Sorgenti Idriche Ponti da parte del Comune e conseguentemente il nuovo e diverso allaccio idrico della proprietà del Ristorante sunnominato".

Il secondo invitava i privati a regolarizzare il presunto debito contratto a seguito del mancato pagamento delle fatture Aspem. E ciò a far data dall'1.12.2004, ossia a seguito dell'allacciamento del Ristorante Grotte di Valganna alla rete idrica comunale, in attuazione del progetto denominato Life Natura 2000.

Avverso suddetti provvedimenti gli esponenti presentavano ricorso avanti codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, procedimento rubricato con il n. r.g. 819/2018, tuttora pendente.

Successivamente, il 7.12.2022, a seguito di istanza di accesso agli atti presentata presso il Comune di Induno Olona, la proprietà veniva a conoscenza dell'emissione di una deliberazione da parte della P.A., recante data 24.4.2018 ed avente ad oggetto *"la conclusione del procedimento relativo all'impianto di adduzione idrica – linee di indirizzo"*, con la quale per l'appunto si procedeva a definire l'*iter* iniziato a gennaio 2018 e concernente la revoca del vantaggio economico a favore del Ristorante Grotte di Valganna (doc. 1).

Tale determinazione non è mai stata portata a conoscenza dei ricorrenti tramite notifica, per espressa ammissione dell'Ente Locale (doc. 5).

Pertanto, il termine decadenziale per l'impugnazione del provvedimento ha iniziato a decorrere dal 7 dicembre 2022.

Né può dirsi, nel caso concreto, soddisfatto il requisito della presunzione legale di conoscenza dell'atto lesivo per il solo fatto che la delibera comunale fosse stata pubblicata sull'Albo Pretorio. Infatti, sul punto per pacifica giurisprudenza è stato affermato il principio secondo il quale il *dies a quo* del termine d'impugnazione corrisponde a quello della pubblicazione solo per i provvedimenti a carattere generale, per i quali non è necessaria la comunicazione individuale agli interessati, e non anche per i provvedimenti diretti ad incidere sulla sfera giudica di soggetti determinati, per i quali il termine per la relativa impugnazione decorre dalla comunicazione individuale ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo da parte del singolo soggetto interessato (cfr. C.d.S. Sez. IV, sent. n. 3622, del 20.6.2012; C.d.S. Sez. III, sent. n. 2993, del 23.5.2012; C.d.S. Sez. IV, sent. n. 5940, del 10.11.2011; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, sent. n. 583, del 4.7.2008; TAR Catania, Sez. I, sent. n. 383, del 13.2.2012).

Ancora in via preliminare, si evidenzia la sussistenza della giurisdizione del G.A. a conoscere e delibera la presente controversia.

Si tratta, infatti, della contestazione di provvedimenti (illegittimi) palesemente espressione dell'esercizio del potere autoritativo da parte della P.A., non potendo avere questi ultimi diversa qualificazione dal momento che lo stesso Comune di Induno Olona dichiarava di dare avvio ad un procedimento di revoca del vantaggio economico ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, l. 241/1990,

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (cfr Delibera G. C. Induno Olona allegata alla comunicazione di avvio del procedimento – doc. 3).

Ciò che si intende contestare in questa sede è la legittimità del provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti sia di fatto sia di diritto.

Sul punto il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella camera di consiglio del 20.11.2013, ha statuito il principio secondo cui il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, sovvenzioni pubbliche e vantaggi economici, deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.

Da ciò deriva la conseguenza che sia configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità, per contrasto con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Venendo ad una più analitica ricostruzione della (complessa) vicenda fattuale sottesa alla lite, occorre rammentare che, nel 1967, l'Amministrazione Comunale di Induno Olona disponeva di

sottoscrivere un contratto di acquisto con il Marchese Ponti, avente ad oggetto un vasto appezzamento di terreno comprensivo delle sorgenti delle Grotte di Valganna (**doc. 7**).

All'unanimità dei voti, stante la sussistenza dell'interesse pubblico alla compravendita individuato in special modo nel fatto *“che le acque sorgive che il Comune potrà disporre per l'alimentazione dell'acquedotto comunale essendo per caduta e non a sollevamento rappresentano un notevole vantaggio di spese”*, veniva deliberata l'accettazione da parte dell'Ente Comunale di determinate condizioni, tra le quali quella che segue:

“si fa riferimento all'istrumento a rog. Notaio Zanzi in data 16/4/1908 n. 3602 col quale vennero regolate le competenze spettanti sull'uso delle sorgenti oggetto della presente vendita, subentra il Comune acquirente, il quale dovrà pertanto rispettare la competenza della frazione di Bregazzana, ed inoltre una competenza, che si fissa in litri 0,700 al secondo, a favore del fabbricato di proprietà dello stesso nob. venditore sito in fregio alla sottostante strada statale al mapp. 476 e denominato “Ristorante Grotte di Valganna”, il quale però dovrà pagare al prezzo di tariffa fissato del Comune di Induno Olona, il, consumo che risultasse eccedente tale dotazione che rimane gratuita” (ultima pagina del doc. 7).

In ottemperanza a quanto sopra, l'atto di compravendita prevedeva (ed il Comune accettava) il patto speciale *de quo*, ossia il subentro del Comune al venditore in relazione all'adempimento dell'obbligazione, sorta con atto del 16 aprile

1908, secondo cui veniva garantita “una competenza, che si fissa in litri 0,700 al secondo a favore del fabbricato di proprietà del venditore in sito sulla stradale, e denominato Ristorante Grotte di Valganna”.

A tal proposito si producono in atti copia del preliminare di vendita sottoposto dall'Amministrazione March. Ponti al Comune di Induno Olona nel lontano 2.2.1967 (**doc. 8**), l'atto preliminare di vendita sottoscritto dal Marchese Ponti e l'Ente Comunale (**doc. 9**) nonché l'atto di ratifica della precedente vendita, datata il 30.12.1977, sottoscritto a seguito di erronea intestazione degli immobili acquistati nel 1968 (**doc. 10**).

In tutte le scritture sopra richiamate l'Amministrazione Pubblica si assumeva l'onere di assicurare gratuitamente a favore del Ristorante Grotte di Valganna una portata di acqua pari a 0,7 litri al secondo.

Così anche nell'atto di acquisto, datato 29.10.1971, tra il signor Bottoli e la Santa Sede Apostolica (erede *ab intestato* del Marchese Ponti), venivano espressamente richiamati i diritti e le servitù esistenti sui mappali ed edifici tradotti nel dominio del signor Bottoli (**doc. 11**).

Successivamente, per la realizzazione del progetto denominato “*Chiotteri, habitat calcarei e sorgenti petrificanti nel Parco Campo dei Fiori*”, con concessione di apposito finanziamento da parte della Comunità Europea e Regione Lombardia, essendo previsti opere di riqualificazione ambientale in località Grotte di Valganna che coinvolgevano la proprietà Bottoli, le parti (Bottoli – Comune

di Induno Olona – Campo dei Fiori) convenivano una serie di interventi tra i quali la realizzazione di opere per l'allacciamento del Ristorante Grotte di Valganna ad altra fonte sorgiva, facendo permanere il diritto in capo alla proprietà privata di prelevamento di acqua potabile gratuita.

L'accordo sottoscritto tra il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori ed il signor Bottoli, il 16.6.2003, statuiva pianamente che, a fronte dell'autorizzazione del privato alla realizzazione di opere così come previste nel Progetto LIFE NATURA 2000 sui propri terreni, il Consorzio avrebbe realizzato i manufatti ed avrebbe adempiuto interamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, *“fatta eccezione per le opere finalizzate alla fornitura d'acqua potabile presso l'insediamento sito in località Grotte di Valganna di proprietà del sig. Bottoli Giovanni le cui opere di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico dell'Amministrazione comunale di Induno Olona secondo un accordo stipulato tra quest'ultima e il Consorzio e notificato al Proprietario” (doc. 12).*

E, a proposito di quest'ultimo accordo citato, si faceva riferimento alla Convenzione del 5.6.2003, stipulata tra Induno Olona ed il Consorzio Parco del Campo dei Fiori, la cui copia si produce in atti (**doc. 13**).

Suddetta convenzione, approvata con delibera di Giunta Comunale di Induno Olona n. 20/2003 (doc. 6), ha per oggetto la concessione in diritto di superficie a favore del Parco Regionale Campo dei Fiori di alcuni mappali di proprietà del Comune di

Induno Olona, siti in località Grotte di Valganna, sui quali l'Ente Parco si impegnava ad eseguire una serie di interventi previsti nel Progetto LIFE Natura 2000 nonché “a mantenere attiva la fornitura d'acqua potabile esistente presso l'insediamento turistico sito in località Grotte di Valganna di proprietà del sig. Bottoli Giovanni di Induno Olona con modalità, considerate idonee agli obiettivi progettuali di recupero dell'habitat naturale delle sorgenti petrificanti, che verranno meglio indicate con un progetto definitivo che dovrà essere approvato da Comune e Consorzio con atto separato” (cfr. doc. 13).

La locuzione *“mantenere attiva la fornitura d'acqua potabile esistente presso l'insediamento turistico sito in località Grotte di Valganna”*, del resto, non può altro che essere letta come volontà delle parti di garantire ai ricorrenti sì il servizio di adduzione di acqua potabile (d'altra parte, non potrebbe essere diversamente) ma anche la prosecuzione del godimento del diritto di fornitura idrica gratuita.

D'altro canto, sin dalla convenzione di cui al doc. 13, il Consorzio ed il Comune di Induno Olona stabilivano che avrebbero determinato in seguito le modalità di allaccio al servizio idrico del Ristorante Grotte di Valganna, vincolando le stesse all'approvazione di un progetto definitivo redatto in ossequio agli obiettivi di recupero dell'habitat naturale delle sorgenti petrificanti. In altri termini, l'obbligazione *sub judice* sin da principio era stata disancorata dall'allaccio alle sorgenti Ponti poiché le parti avevano stabilito *ab origine* la possibilità di collegare

l'insediamento turistico con modalità differenti rispetto a quelle esistenti, nell'ottica di salvaguardia dell'ecosistema ivi presente.

A ciò si aggiunga, con valenza dirimente, che l'Ente Parco, sin dall'inizio (ossia sin dalla predisposizione del progetto di riqualificazione ambientale delle Grotte di Valganna), aveva previsto la realizzazione di opere per l'allacciamento della proprietà ad altra fonte, con progetto approvato dal Consorzio in data 18.7.2002 (cfr. doc. 12, pag. 2): ossia più di un anno prima della nota convenzione sottoscritta il 5.6.2003 - e dalla quale il Comune fa derivare l'impegno dell'Amministrazione a mantenere il vantaggio economico dei ricorrenti (cfr doc. 13) - e un anno e mezzo prima dell'approvazione, con delibera n. 116/2003, del 18.11.2003, del progetto definitivo da parte dell'Ente Locale avente ad oggetto l'allacciamento del Ristorante Le Grotte di Valganna ad altra sorgente idrica, - momento in cui, secondo parte resistente, sarebbe venuto meno suddetto onere in capo alla P.A. In altri termini, le Amministrazioni coinvolte, ben prima della sottoscrizione della convenzione di cui al doc. 13, erano edotte della necessità, ai fini di tutela dell'ecosistema delle Grotte di Valganna, di allacciare la proprietà dei ricorrenti ad altra sorgente. Come anche erano consapevoli del fatto che la variante, predisposta e approvata con delibera n. 116/2003, non possedeva alcun contenuto innovativo rispetto a quanto già stabilito in linea generale bensì una valenza meramente esecutiva.

E così emerge dal verbale del Consorzio Campo dei Fiori, redatto nel 2005 e relativo alla rettifica di una delibera precedente, che gli

accordi raggiunti tra Consorzio, Amministrazione Comunale e privati prevedevano espressamente il mantenimento in capo al privato dell'obbligazione *sub judice* (doc. 14).

Viene, infatti, affermato quanto segue: *“Considerato inoltre che nei rapporti intercorsi tra Consorzio, Amministrazione Comunale e proprietari dell'insediamento turistico-residenziale in questione erano stati raggiunti i seguenti accordi: ... la proprietà avrebbe mantenuto i diritti di prelevamento di acqua potabile acquisiti in precedenza con il Comune”* (doc. 14).

I *“diritti di prelevamento di acqua potabile acquisiti in precedenza con il Comune”* non sono altro che la fornitura idrica gratuita risalente al 1967 e riproposta negli atti successivi.

Ancora nel 2012 il Comune di Induno Olona, con la determinazione n. 334 del 19 dicembre, ribadiva l'esistenza del succitato diritto, assumendo un impegno di spesa pari ad € 2.000,00 per il pagamento dei consumi di acqua potabile a favore dei ricorrenti, considerato che *“con atto della Giunta n. 20 del 25 febbraio 2003 venne approvata la convenzione cinquantennale tra il Comune di Induno Olona ed il Consorzio di gestione del Parco Regionale del Campo dei Fiori, nella quale tra i vari impegni vi è quello del mantenimento della detta fornitura idrica alle condizioni già contenute in atto notarile”* (doc. 15).

Dalla ricostruzione di cui sopra si deduce pianamente come il diritto dei ricorrenti di usufruire del vantaggio economico di fornitura idrica gratuita a favore del Ristorante Le Grotte di Valganna non sia mai venuto meno ed anzi sia sempre stato

ribadito sino al provvedimento di revoca dello stesso, in questa sede gravato.

DIRITTO

Tutto ciò premesso, gli atti indicati in premessa sono illegittimi e devono pertanto essere annullati per i seguenti

MOTIVI

l) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies, l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, falsità dei presupposti.*

Come anticipato, il Comune di Induno Olona, con deliberazione n. 76, del 24.4.2018, revocava il vantaggio economico attribuito alla proprietà, consistente nel diritto da parte degli eredi del sig. Giovanni Bottoli, in qualità di titolari dell'insediamento turistico sito in località Grotte di Valganna, di mantenere la fornitura d'acqua potabile gratuita entro il limite di 0,7 lt/sec.

Nello specifico, l'Ente Locale motivava l'emissione di suddetto provvedimento affermando in primo luogo il presunto venir meno del presupposto della pubblica utilità, ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, l. 241/1990 (si veda anche delibera comunale n. 143/2017, notificata in uno con i docc. 3 e 4) e sostenendo l'asserita decadenza dell'obbligazione assunta dall'Ente comunale *"con la sottoscrizione della convenzione, allegata alla deliberazione n. 116 del 18 novembre 2003 del Comune di Induno Olona (recte DGC n. 20/2003 – doc. 6), con cui l'Amministrazione si impegnavo al mantenimento della fornitura dell'acqua potabile*

esistente ovvero quella derivata dalle sorgenti Ponti a favore di terzi nominati e considerato parimenti che il nominato Bottoli Giovanni e la di lui proprietà (eredi ed attuali comproprietari) sono stati allacciati alla pubblica rete di distribuzione dell'acqua potabile ed è venuto meno ogni impianto o adduzione idrica delle ex sorgenti Ponti"

Non solo.

L'Amministrazione disponeva, altresì, che la revoca del vantaggio economico producesse effetti retroattivi, individuando come *dies a quo* (da cui far decorrere l'obbligo di pagamento delle fatture Aspem) addirittura il 1° dicembre 2004 (cfr doc. 4).

Già dall'analitica ricostruzione dei fatti sopra svolta si evince l'inveridicità dell'asserzione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l'obbligazione assunta dall'Ente Comunale con la sottoscrizione della convenzione allegata alla determinazione n. 20/2003 sia venuta meno poiché suddetto accordo ancorava tale diritto all'allacciamento alle sorgenti Ponti e tale requisito era venuto meno con l'accettazione da parte della proprietà di collegare il Ristorante Le Grotte di Valganna ad una diversa rete di distribuzione, si palesa del tutto priva di fondamento.

Gli è, infatti, che:

a) la convenzione richiamata prevedeva espressamente la facoltà per le Amministrazioni coinvolte di utilizzare modalità di allacciamento idrico della proprietà differenti da quelle esistenti, nell'ottica precipua di maggiore tutela della biodiversità presente

in loco e subordinandole all'approvazione di un progetto definitivo successivo;

b) il Consorzio Parco Campo dei Fiori, già in sede di approvazione del progetto di riqualificazione *de quo* aveva contemplato di perseguire l'obiettivo di riqualificazione tramite il collegamento del Ristorante Le Grotte di Valganna ad altra fonte sorgiva;

c) sebbene con delibera G. C. di Induno Olona, n. 116, del 18.11.2003 il Comune avesse approvato il progetto definitivo di cui al punto a) presentato dal Consorzio Parco dei Fiori, con il quale venivano previste opere di potenziamento per l'allacciamento della proprietà ad altra fonte (**doc. 16**), egualmente sia l'Ente Parco (cfr. doc. 14) sia l'Ente Locale (cfr. doc. 15) hanno continuato a considerare come esistente il diritto alla fornitura gratuita di acqua potabile da parte degli esponenti.

A ciò si aggiunga la considerazione dirimente per cui l'Amministrazione ivi convenuta nulla ha opposto al privato per quindici anni dalla sottoscrizione della convenzione.

L'avviso di avvio del procedimento di revoca è datato 27.1.2018: quindi per tre lustri (!) né il privato né il Consorzio Parco dei Fiori né tantomeno il Comune di Induno Olona hanno avuto il benché minimo dubbio sull'interpretazione da dare agli impegni assunti con la convenzione e, nello specifico, sulla sussistenza del diritto in capo ai ricorrenti di prelievo gratuito dal servizio idrico.

Pertanto, è del tutto evidente che, al momento della emissione prima dei provvedimenti aventi ad oggetto l'avviso di avvio del procedimento poi di conclusione del procedimento, il diritto di

fornitura idrica gratuita a vantaggio degli esponenti esisteva ed era esistente per tutte le parti (Pubbliche Amministrazioni coinvolte – Consorzio e Comune di Induno Olona – e privato).

Per l'effetto, il provvedimento qui impugnato si basa innanzitutto su un presupposto evidentemente erroneo e/o falso: l'asserita "decadenza" dell'impegno negoziale assunto dall'Ente Comunale nel 1967.

Obbligo contrattuale che, invece, non risulta mai essere stato sciolto e che nulla ha a che vedere con l'allacciamento del Ristorante Le Grotte di Valganna alla pubblica rete di distribuzione dell'acqua potabile.

II) Sotto distinto benché correlato profilo, violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies, l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica

Il potere di revoca disciplinato dalla legge 241/1990 si configura come atto amministrativo di secondo grado, con il quale viene "ritirato", con efficacia *ex nunc*, un atto proveniente dalla P.A. "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico interesse*".

Da ciò si deduce che elemento indefettibile dell'istituto sia la presenza di un precedente provvedimento amministrativo, espressione dell'esercizio del potere autoritativo della P.A.

Ebbene, nel caso concreto dubbi sorgono sul fatto che il vantaggio economico di cui si discute derivi da un mero atto amministrativo.

Al contrario, appare evidente che il Comune abbia assunto l'onere *iure privatorum* nel lontano 1967, quando, in sede di acquisto della proprietà Ponti, ritenne di procedere alla compravendita, accollandosi contestualmente gli obblighi connessi.

Capziosamente l'Ente, nei suoi attuali provvedimenti, richiama la sola convenzione sottoscritta nel 2003, con la quale l'Amministrazione si impegnavo al mantenimento della fornitura dell'acqua potabile esistente ovvero quella derivante dalle sorgenti Ponti a favore del Ristorante Grotte di Valganna.

Omette, tuttavia, di evidenziare che tale obbligazione non sorgeva dalla convenzione di cui sopra, né era frutto di esercizio del potere autoritativo, bensì nasceva dal contratto di compravendita sottoscritto negli anni Sessanta con il Marchese Ponti.

Vale solo la pena qui rammentare che, con l'atto di acquisto del 1967 contemplava, quale patto speciale, il subentro del Comune al venditore in relazione all'adempimento di un'obbligazione, sorta con atto del 16 aprile 1908, secondo cui veniva garantita *“una competenza, che si fissa in litri 0,700 al secondo a favore del fabbricato di proprietà del venditore in sito sulla stradale, e denominato Ristorante Grotte di Valganna”*.

Trattasi di atto negoziale, per il quale la P.A. ha agito *iure privatorum* e non con potere autoritativo, mentre il richiamo alla sussistenza di un interesse pubblico è d'obbligo per qualsiasi

attività svolta dall'Amministrazione e non indica, per ciò stesso, una connotazione autoritativa dell'*agere* amministrativo.

Gli impegni successivi, assunti dal Comune di Induno Olona, sono consequenziali e scaturenti da quell'iniziale atto negoziale.

D'altronde, non mutano nel loro contenuto.

In altri termini, è la medesima obbligazione, traslata e ripresa negli atti successivi, lo si ripete: **mai sciolta dalle parti**.

Pare dunque piuttosto evidente che il Comune stia cercando di utilizzare, artatamente, l'istituto dell'art. 21 quinquies l. 241/1990 al (malcelato) scopo di tentare di divincolarsi da un impegno contrattuale, efficace e mai risolto, sottoposto alle ordinarie regole del diritto privato (art. 1372 c.c.).

III) ancora, Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies

l. 241/1990, eccesso di potere difetto di motivazione;

L'utilizzo dell'art. 21 *quinquies* l. 241/1990, nel caso di specie, appare viziato sotto due ulteriori profili.

In primo luogo, e come ampiamente noto, la suddetta norma prevede l'obbligo dell'Amministrazione di fornire un'adequata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle ragioni poste a fondamento dell'atto di autotutela (motivazione che costituisce, del resto, l'unico strumento per consentire il sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo).

Nel caso concreto è, invece, evidente la carenza di motivazione dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

La revoca del vantaggio economico, sotto il profilo dei "*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*", è stata, infatti,

giustificata dalla P.A. sostenendo che, a seguito degli interventi eseguiti nell'ambito del progetto Life Natura 2000, sia venuta meno l'alimentazione dell'acquedotto comunale dalle sorgenti Ponti e di conseguenza l'interesse pubblico ad ottemperare all'obbligazione assunta nel 1967.

Rimarcato che il progetto di cui sopra (peraltro realizzato solo per autorizzazione ottenuta dal signor Bottoli) non ha alcuna giuridica connessione con l'obbligo contrattuale assunto dal Comune nel 1967 (e riprodotto nei successivi atti), l'affermazione dell'Ente Comunale sul punto appare talmente scarna ed apodittica che di certo non presenta i caratteri rigorosi della "idonea motivazione", richiesta dal legislatore e dalla giurisprudenza in tema di esercizio dello *jus poenitendi* amministrativo.

Pertanto, il motivo di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, non è esplicitato né vi è riscontro in relazione alla condizione di **necessaria "sopravvenienza"** dello stesso, trattandosi di una situazione di fatto già esistente – a dire dell'Amministrazione – a far data dal 2003!

Sul difetto di motivazione dei provvedimenti di cui sopra non si ritiene di dover aggiungere altro se non la riflessione che le novelle legislative, susseguitesi nel modificare il testo dell'articolo sopracitato, statuiscono come la revoca, soprattutto qualora venga adottata dopo un lungo lasso di tempo, presupponga un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico, il quale – lungi dalla semplice enunciazione - deve essere comparato con l'interesse privato lesso.

La necessità di motivare adeguatamente i provvedimenti di ritiro è strettamente proporzionale al grado di affidamento ingenerato nel privato (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sent. dell'8.11.2011, n. 5681).

Ciò, nel caso concreto, difetta del tutto.

Né vi è comparazione con l'interesse del privato leso, (situazione) cristallizzatasi da quasi cinquant'anni.

In secondo luogo, Il Comune deliberava di trasmettere la delibera di revoca del vantaggio economico all'allora gestore del servizio idrico comunale (Aspem s.p.a., oggi Lereti s.p.a.) a regolarizzare il debito contratto dal mancato pagamento delle fatture Aspem **dal giorno 1° dicembre 2004** (si veda avviso di avvio del procedimento doc. 4 per quanto concerne la decorrenza del provvedimento di revoca).

Il Comune postula, quindi un'efficacia retroattiva della revoca adottata.

Si tratta di una pretesa aliena al sistema.

Notoriamente l'istituto della revoca ex art. 21 *quinquies* L. n. 241/1990, laddove legittimamente esercitato (il che non pare proprio il caso in esame...) produce comunque effetti solo *ex nunc* (e non *ex tunc*!).

Anche per tale ragione, i provvedimenti gravati meritano certamente di essere annullati.

IV) In via di mero subordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *quinquies* l. 241/1990 per mancata determinazione – e liquidazione – dell'indennizzo

Incredibilmente, la delibera comunale n. 76/2018 di revoca del vantaggio economico non prevede in alcuna maniera il ristoro dei pregiudizi subiti dai soggetti privati.

L'indennizzo non solo non è stato determinato ma neppure se ne fa alcun cenno neppure negli atti che precedono.

L' esercizio del potere di revoca postula di certo la verifica della sussistenza in concreto di un pubblico interesse, atteggiato nelle forme della sopravvenienza, ma anche della compiuta ponderazione degli interessi contrapposti, alla luce dei principi di ragionevolezza, economicità e proporzionalità e tutela dell'affidamento.

Nel caso di specie, nessun indennizzo è stato previsto dalla P.A. resistente, la quale neppure risulta aver valutato tale profilo, e ciò in palese violazione del dettato normativo che essa stessa richiama a fondamento della sua azione.

Al contrario, suddetto indennizzo dovrebbe essere previamente valutato e, poi, nel caso concreto, riconosciuto dalla P.A. e avrebbe dovuto essere determinato sulla base dei pregiudizi subiti dagli esponenti.

Sulla richiesta di risarcimento del danno

Sulla sussistenza del fondamento giuridico della richiesta risarcitoria da parte dei ricorrenti si è già ampiamente discettato. I provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

Si richiede, pertanto, che codesto Ill.mo Giudice Amministrativo riconosca in capo agli esponenti il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni secondo il criterio di danno emergente e lucro cessante, come meglio verrà indicato in corso di causa.

Tutto ciò premesso, i signori Marzia Bottoli, Federico Giovanni Giudici, Verdiana Giudici, *ut supra* rappresentati e difesi, formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis rejectis*.

nel merito:

in via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, con condanna del Comune di Induno Olona ai sensi dell'art. 34 c.p.a. **(a)** al risarcimento del danno ingiusto derivante dai suddetti provvedimenti impugnati, del quale ci si riserva miglior quantificazione in corso di causa già indicandosi quale criterio liquidatorio la somma richiesta a titolo di corrispettivo da Aspem (ovvero da altro gestore del servizio idrico) per l'utilizzo del servizio; **(b)** alla condanna generica nei confronti del predetto Comune al risarcimento del danno ingiusto che deriva dai provvedimenti impugnati;

in subordine, nell'ipotesi non creduta in cui l'Ecc.mo Tar adito non dovesse annullare i provvedimenti oggetto di impugnazione, condannare il Comune di Induno Olona a versare l'indennizzo

previsto dall'art. 21 *quinquies* l. 241/1990, previa determinazione dell'ammontare dello stesso secondo i parametri di legge.

Con vittoria di spese.

Si dichiara che per il presente ricorso il contributo unificato ammonta ad Euro 650,00.

Si producono:

1. Verbale DGC n. 76 del 24.4.2018
2. Verbale accesso agli atti del 7.12.2022
3. Comunicazione avvio del procedimento prot. n. 0000337v31 e delibera G. C. di Induno Olona n. 143/2017
4. Comunicazione avvio del procedimento prot. n. 0000340v301
5. Comunicazione Comune di Induno Olona del 12.1.2023
6. Delibera G.C. n. 20/2003
7. Delibera C.C. Induno Olona n. 20/1967
8. Proposta preliminare di vendita del 2.2.1967
9. Atto preliminare di vendita
10. Ratifica compravendita del 30.12.1977
11. Compravendita del 29.10.1971
12. Accordo Consorzio Parco Campo dei Fiori e Bottoli del 16.6.2003
13. Convenzione diritto di superficie Consorzio Parco dei Fiori e Comune di Induno Olona, sottoscritta il 5.6.2003
14. Verbale Consorzio Parco dei Fiori, n. 2624/05
15. Determinazione Settore Tecnico, n. 334 del 19.12.2012
16. Delibera G.C. n. 116 del 18.11.2003

Varese - Milano, li 2 febbraio 2023

Avv. Luigi Bonomi

PROCURA ALLA LITE

I sottoscritti **Marzia Bottoli**, nata ad Induno Olona, il 25.8.1956, c.f. BTT MRZ 56M65 E299R, residente in Varese, Piazza Montegrappa n. 4, **Verdiana Giudici**, nata a Tradate, il 22.10.1976, c.f. GDC VDN 76R62 L319Q, residente in Germignaga, Via G. Puccini n. 1, **Federico Giovanni Giudici**, nato a Tradate, il 23.8.1981, c.f. GDC FRC 81M23 L319V, residente in Binago, Via della Cappelletta n. 60, delegano a rappresentarli, difenderli ed assisterli nella proposizione di ricorso per motivi aggiunti avanti il TAR Lombardia Milano contro il Comune di Induno Olona – r.g. 819/2018 - ed avverso la deliberazione G. C. di Induno Olona, n. 76, del 24.4.2018, mai notificata alle parti e conosciuta tramite accesso agli atti del 7.12.2022, per tutti gli atti connessi e consequenziali l'Avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese, (c.f. BNMLGU61L29L682D), conferendogli ogni facoltà usuale e di legge, ivi compresa quella di presentare memorie, documenti, presentare e/o resistere ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti, sottoscrivere atti, transigere, rinunciare, farsi sostituire.

Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avvocato Luigi Bonomi, in Varese, Via Magenta 14 nonché all'indirizzo digitale PEC del nominato difensore: luigi.bonomi@varese.pecavvocati.it

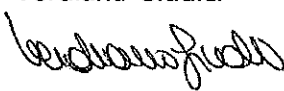
Dichiarano, altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. ed autorizzano il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.

Varese, 27 gennaio 2023

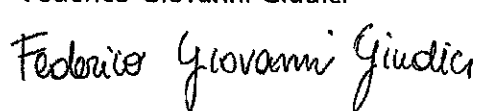
Marzia Bottoli



Verdiana Giudici



Federico Giovanni Giudici



V° è autentica

(Avv. Luigi Bonomi)



Il sottoscritto avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese attesta, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d. lgs. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale", che la presente copia informatica per immagine è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta.

Varese, 3 febbraio 2023

RELATA DI NOTIFICA VIA PEC

Il sottoscritto Avv. Luigi Bonomi (C.F. BNMLGU61L29L682D), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Varese, per conto dei signori Marzia Bottoli (C.F. BT*MRZ56M65E299R), nata ad Induno Olona (VA) il 25.08.1956, Verdiana Giudici (C.F. GDCVDN76R62L319Q), nata a Tradate (VA) il 22.10.1976 e Federico Giovanni Giudici (C.F. GDCFRC81M23L319V), nato a Tradate (VA) il 23.8.1981, in virtù della procura alle liti dagli stessi rilasciata che si allega alla presente notifica, notifica via PEC l'allegato Ricorso per motivi aggiunti R.G. 819/2018 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, unitamente alla procura alle liti in copia informatica recante attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, a:

- **Comune di Induno Olona (C.F. 00271270126)**, con sede presso la residenza municipale in Induno Olona (Va), via Porro n. 35, in persona del legale rappresentante p.t., all'indirizzo di posta elettronica certificata indunoolona@pec.it estratto dall'indice delle amministrazioni pubbliche brevemente indicePA o IPA, nonché al domicilio eletto con comparsa di costituzione nel ricorso introduttivo presso gli avv.ti Angelo Ravizzoli (C.F. RVZNGL58B25D869U) all'indirizzo di posta elettronica certificata angelo.ravizzoli@busto.pecavvocati.it estratto dal pubblico elenco "Reginde" e Rossana Colombo (C.F. CLMRSN73P65I819L) all'indirizzo di posta elettronica certificata rossana.colombo@busto.pecavvocati.it estratto dal pubblico elenco "Reginde";
- **Le Reti S.p.A. (Partita Iva 07063880962)**, con sede legale in Como, via P. Stazzi 2, in persona del legale rappresentante p.t., all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.leretispa.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti INPEC;

- **Acinque S.p.A. (già Aspem S.p.A) (Codice Fiscale 95012280137)**, con sede legale in Monza, via Canova 3, in persona del legale rappresentante p.t., all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.acinque.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti INIPEC.

Varese-Milano, 3 febbraio 2023

Avv. Luigi Bonomi